



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 29

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 13 maggio 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 6 maggio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

### **DECISIONE**

Sul reclamo del 18/04/2025, pervenuto in pari data, prot. n. 598, presentato dalla CUS Pavia ASD, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Sig. Stefano Ramat, rappresentata e difesa dall'Avv. Alarico Zampori, giusta procura allegata allo stesso reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia Romagna nella riunione del 16/4/2025, Comunicato GSR/Under14/18, pubblicato in pari data, con cui, in relazione al campionato under 14, raggruppamento n.18, gara Lambro Rugby ASD n.2 v CUS Pavia, del Torneo Laumas disputato a Parma il 12/4/2025, sono stati sanzionati F. I., giocatore e tesserato della predetta associazione, con la squalifica di dodici settimane (dal 14/4/2025 al 6/7/2025 compresi), per la violazione dell'art. 27/01, lett. c), (offese arbitro), e la stessa associazione con la multa di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per la violazione dell'art. 30/1, lett. a), (offese arbitro), lett. c), (aggressione arbitro), e lett. e), (ingresso in campo di persone non autorizzate), del Regolamento di Giustizia.

### **FAT T O**

Con il reclamo *de quo* l'associazione CUS Pavia, in persona del legale rappresentante, ha rappresentato che i fatti riportati nel referto non corrispondevano a quanto avvenuto nel corso della gara, in quanto il proprio giocatore *"si limitava a scagliare al suolo l'ovale allontanandosi dal direttore di gare e portando le mani sulla propria testa"*, e ha contestato *"l'appartenenza dei soggetti interessati dalla vicenda (genitore e pubblico) al novero dei propri tesserati e/o sostenitori e – conseguentemente – la propria responsabilità oggettiva e relative sanzioni comminate dal Giudice Territoriale con il provvedimento impugnato"*.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
[federugby.it](http://federugby.it)

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
[cortesportivadappello@federugby.it](mailto:cortesportivadappello@federugby.it)  
[cortesportappello@pec.federugby.it](mailto:cortesportappello@pec.federugby.it)



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Al riguardo, il sodalizio reclamante ha eccepito la validità delle violazioni che gli erano state riconosciute nel provvedimento impugnato, in quanto il direttore di gara non avrebbe percepito direttamente le circostanze relative a tali infrazioni, ma gli sarebbero state riferite dall'allenatore dello stesso sodalizio, Sig. Carlo Alberto Bugliani, e, quindi, ha sostenuto che potrebbero essere provate con ogni altro mezzo consentito dal codice di procedura civile. A tal fine, pertanto, ha depositato una dichiarazione dello stesso Sig. Bugliani che descrive i fatti che avrebbe riferito all'arbitro in modo diverso da quanto riportato nel verbale di gara.

La difesa del CUS Pavia ASD, inoltre, ha dedotto che la violazione contestata al proprio giocatore andrebbe riqualficata come protesta, ai sensi dell'art. 27/1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, ha richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 11, comma 2, dello stesso Regolamento, e ha eccepito la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione nel caso di specie.

Il sodalizio reclamante, quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*"1) Per il tesserato F. I., In via principale,*

*- rideterminare il fatto ai sensi dell'Art. 27 co. 1 lett. b) R.G. e per l'effetto riformare l'impugnato provvedimento annullando la sanzione comminata di settimane 12 di squalifica ed applicando la diversa sanzione ritenuta di giustizia;*

*- applicare in ogni caso le circostanze attenuanti richiamate in narrativa.*

*In subordine - ritenuta in ogni caso sproporzionata la sanzione, rideterminarla ai minimi edittali;*

*2) Per il soggetto affiliato Cus Pavia Asd,*

*In via principale*

*- stralciare i capi di contestazione di cui all'art. 30 lett. c) ed e) perché eventualmente commessi da terzi, non rientranti nel novero di operatività del regime di responsabilità oggettiva del soggetto affiliato, rideterminando la sanzione comminata;*

*- stralciare il capo di contestazione di cui all'Art. 30 lett. a) perché il tesserato non ha commesso i fatti contestati;*





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- ritenuta in ogni caso sproporzionata la sanzione, rideterminarla ai minimi edittali;

3) In via istruttoria:

- ammettere a prova testimoniale il Sig. Carlo Alberto Bugliani, sui fatti richiamati nella propria dichiarazione scritta qualora ritenuta insufficiente"

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 29/04/2025, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 6/05/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio compariva, da remoto, per l'associazione reclamante l'Avv. Alarico Zampori, il quale illustrava il reclamo ed insisteva per il suo accoglimento.

All'esito della discussione, la Corte, in ragione di quanto dedotto nel reclamo e ribadito nella discussione dal difensore del sodalizio, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire sui fatti oggetto del reclamo l'arbitro della gara, Sig. Roberto Botti, il quale forniva i chiarimenti che saranno indicati nella parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, dopo avere ritenuto di non accogliere la richiesta della prova video, né quella testimoniale dell'allenatore del sodalizio reclamante, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla espulsione inflitta al giocatore F. I. della CUS Pavia ASD nel corso della gara tra Lambro Rugby e CUS Pavia del raggruppamento under 14 disputato a Parma in data 12/04/2025.

In via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Al riguardo, l'arbitro della gara, Sig. Roberto Botti, sul fatto oggetto del reclamo nel proprio referto ha scritto: *"Al minuto 10 (il numero 10 del CUS Pavia F. I. n.d.a.) protestava platealmente contro una mia decisione e mi insultava dicendo "non capisci un cazzo, fai cagare, vaffanculo".*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*platealmente contro una mia decisione e mi insultava dicendo "non capisci un cazzo, fai cagare, vaffanculo". Procedevo quindi ad ammonirlo e mentre abbandonava il campo continuava a gridare "vaffanculo, non capisci un cazzo, vaffanculo", accompagnando l'insulto ad un plateale gesto del braccio. Una volta richiamato e mostratogli il cartellino rosso abbandonava il campo ripetendo "vaffanculo". Al termine dell'incontro, invitato dall'allenatore, rifiutava di scusarsi con me". Nel modello D dello stesso referto, inoltre, il Sig. Botti scrive: "Al termine della gara "Lambro vs Cogoletto/Pavia", mentre parlavo con l'allenatore del CUS Pavia che mi chiedeva il motivo dell'espulsione del suo giocatore, il genitore di un ragazzo della società CUS Pavia cod. 190447 entrava in campo e si dirigeva verso di me, mi tendeva la mano ed io, pensando ad un gesto di saluto gliela stringevo. A quel punto il genitore tirava a sé il mio braccio e mi diceva "Devi vergognarti, sei il peggiore arbitro, sei una vergogna, è uno scandalo". Mentre si rivolgeva a me continuava a tirare a sé il mio braccio e mi impediva di lasciargli la mano ed andare per la mia strada. L'allenatore del CUS Pavia, una volta finito di dialogare, mi confermava che era il genitore di uno dei suoi giocatori. Mentre abbandonavo il recinto di gioco alcuni genitori dei giocatori del CUS Pavia (cod. 190447), posizionati al di fuori del recinto, e riconosciuti come tali dalla conferma dell'allenatore della stessa società, mi gridavano "Arbitro, sei uno scandalo, devi vergognarti. Bravo vattene, vattene anche velocemente, ti conviene. Vattene veloce ti conviene. Bravo, corri nello spogliatoio e chiuditi altrimenti . . ." non riuscivo a capire le parole successive in quanto uno degli organizzatori mi chiedeva se andasse tutto bene".*

La Corte, in ragione di quanto dedotto nel reclamo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire sui fatti oggetto dell'impugnazione l'arbitro della gara, Sig. Roberto Botti, il quale confermava *in toto* i fatti riportati nel proprio referto.

La Corte, quindi, ha ritenuto di non accogliere la richiesta della prova video per il caso di specie, non rientrando tra le ipotesi previste dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia, né quella della prova testimoniale dell'allenatore del sodalizio reclamante, in ragione del contenuto del referto e dei chiarimenti forniti dal direttore di gara sui fatti oggetto del reclamo e, comunque, del fatto che il teste indicato è lo stesso allenatore del sodalizio





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

reclamante e che non si ravvisano altre circostanze oggettive contraddittorie rispetto a quelle riportate nel referto.

L'allenatore, infatti, oltre a non essere persona indifferente rispetto all'oggetto del reclamo, risulta essere stato colui che ha riferito direttamente all'arbitro Sig. Botti solo alcune delle circostanze riportate nel referto arbitrale, che è stato confermato dal direttore di gara e che hanno contribuito all'assunzione del provvedimento impugnato.

Ciò posto, per quanto concerne la squalifica al giocatore F.I., il collegio osserva che questo non si è limitato a protestare, ma ad offendere reiteratamente il direttore di gara dopo una decisione di gioco, dopo la sua ammonizione e dopo la sua espulsione; inoltre, anche dopo la conclusione della gara, a freddo, e malgrado l'invito del suo allenatore, F.I. si rifiutava di scusarsi con il Sig. Botti, realizzando ad avviso di questa Corte anche un grave gesto irrispettoso nei confronti dell'ufficiale di gara.

Dette circostanze dell'infrazione contestata, considerati anche la grande importanza che ha il rispetto delle regole e dell'arbitro nel rugby nonché l'alto valore educativo che viene unanimemente riconosciuto a detto sport, meritano di essere valutati nell'ambito del potere discrezionale di gradazione della sanzione, così come previsto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, e inducono la Corte a ritenere adeguata al caso di specie l'applicazione della squalifica nel massimo edittale previsto dalla lett. c) dell'art. 27, comma 1, del Regolamento di Giustizia.

Riguardo alla sanzione pecuniaria inflitta al sodalizio reclamante, ritenuto che quanto compiuto dal genitore a fine gara pare porsi più come gesto estremamente irrispettoso invece che una vera propria aggressione nei confronti dell'arbitro, e valutato che l'episodio è avvenuto nel corso di un torneo di una categoria giovanile di età non elevata, sempre in ragione del potere discrezionale riconosciuto dallo stesso art. 14, la Corte considera congruo disporre una riduzione della multa nei limiti di cui in dispositivo.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- visti gli artt. 61, 11, 14, 40, 27/1, lett. c), (offese all'arbitro), 30/1, lett. a), (offese all'arbitro), lett. c) (aggressione all'arbitro), e lett. e), (ingresso in campo di persone non autorizzate), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo per il solo soggetto affiliato CUS Pavia e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna impugnato, assunto nella riunione del 16/4/2025, Comunicato GSR/Under 14/18, pubblicato in pari data, irroga alla CUS Pavia ASD, in persona del legale rapp.te p.t., la sanzione pecuniaria di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00);
- respinge il reclamo relativo a F.I., giocatore e tesserato della CUS Pavia ASD e, per l'effetto, conferma la sanzione di dodici settimane di squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 6 – 13 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

**Corte Sportiva d'Appello**  
**Il Segretario**  
**Virginia Asare**